COMUNE DI PETACCIATO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Viale Pietravalle n. 5
TELEFONO 087567337 FAX 087567341
e-mail comunedipetacciato@pec-leonet.it

Prot. 9610

Petacciato, lì 15 luglio '21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO

Premesso che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

Visto Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che all'art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio stabilisce:
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Visto l'art. 109 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 onvertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 che ha prorogato l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e le

modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili

Visto l'Art. 9 ter del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 che ha prorogato l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili;

Visto l'art. 30 comma 1 lettera a) del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 che ha prorogato l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili ;

Vista la LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che ha prorogato l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , al 31 dicembre 2021.

RENDE NOTO

Che i titolari dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, e, precisamente:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione

possono presentare domanda di concessione utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente avviso da trasmettere all'indirizzo pec comunedipetacciato@pec-leonet.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO
Giuseppe LAMELZA